



Newsletter Aris

n° 603 - 05.03.2024

Publicato in Gazzetta Ufficiale il DL PNRR-*quater*

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **DL PNRR-*quater***, approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 26 febbraio per recepire le modifiche al Piano concordate con la Commissione UE.

Rispetto alla bozza trasmessa, il testo ufficiale modifica la disposizione sulle infrastrutture ospedaliere (*ora contenuta all'art.1 co.13*). Non si rilevano invece differenze circa le nuove competenze ad Agenas in materia di FSE, sistemi di sorveglianza e governo della sanità digitale (art. 42); nuove funzioni della piattaforma digital green certificate (green pass) per l'interoperabilità delle certificazioni digitali (art. 43); e le modifiche al Codice della Privacy per il trattamento dei dati sanitari di rilevante pubblico interesse in interconnessione (art. 44).

Proponiamo di seguito una breve analisi degli articoli in questione:

- **Misure per l'attuazione degli interventi sulle infrastrutture ospedaliere (art. 1 comma 13):** prevede che gli investimenti del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", ad eccezione di quelli delle Province Autonome e della Campania, finanziati a carico del Fondo complementare del PNRR (art. 1, co. 2, lettera e), n. 2 del [DL 59/2021](#)), siano posti a carico del finanziamento dell'art. 20 della [L. 67/1988](#), la cui autorizzazione alla spesa è incrementata di € 39 milioni per il 2024 mediante l'utilizzo delle risorse disponibili in conto residui del Fondo complementare del PNRR.

Inoltre, per assicurare la realizzazione di:

- Investimento 1.1 "Case della Comunità" e 1.3 "Ospedali di Comunità" di cui alla Componente 1 del PNRR;
- Investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" di cui alla Missione 6, Componente 2 del PNRR;
- Interventi già posti a carico del Fondo complementare.

Che non hanno ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (art. 26, comma 7 del DL [50/2022](#)) a causa l'aumento dei costi dei materiali, le Regioni possono accedere alle risorse a loro destinate dall'art. 20 della [L. 67/1988](#), se disponibili, per sostenere i maggiori costi, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti. La richiesta è trasmessa al MinSal che la approva, con decreto ministeriale, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il MEF. Le risorse dell'ex art. 20 sono trasferite alla Regione, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale del CIS. La Regione presenta alla Ragioneria centrale dello stato il rendiconto semestrale delle risorse impiegate per singola linea di finanziamento.

- **Disposizioni in materia di FSE, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale (art. 42):** si modifica l'art. 12 della [Legge 221/2012](#) prevedendo che per l'attuazione del FSE sia previsto anche il coinvolgimento di AGENAS. Inoltre, è conferita ad AGENAS la gestione della piattaforma nazionale di intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment – HTA*) relative ai dispositivi medici.

- Infine, per consentire il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 PNRR, si dispone che l'AGENAS avvii le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili. Dalle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri.
- **Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali (art. 43):** per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, la piattaforma nazionale *digital green certificate*, istituita dall'[art. 9, comma 1, lettera e\), del DL 52/2021](#), oltre al rilascio delle certificazioni di cui al medesimo articolo, può rilasciare e verificare ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del MinSal, di concerto col MEF e previo parere del Garante della privacy.
 - **Specifiche tecniche:** le certificazioni sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021.
 - **Oneri:** per assicurare il collegamento della piattaforma DGC con la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, nonché per la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa, è autorizzata la spesa di € 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della convenzione tra MEF e SOGEI. A decorrere dal 2025, per la conduzione e manutenzione ordinaria è autorizzata la spesa di € 1.850.000 annui. Agli oneri si fa fronte mediante una riduzione del Fondo per i danneggiati dalle vaccinazioni Covid di cui all'[art. 20 del DL 4/2022](#).
- **Modifiche al Codice della Privacy su trattamento dati sanitari (art. 44):** sostituisce il comma 1-bis dell'art. 2-sexies del [D.lgs. 196/2003](#), prevedendo che i dati personali relativi alla salute e di interesse pubblico rilevante sono trattati, pseudonimizzati, anche mediante interconnessione, da:
 - i) Ministero della Salute; ii) ISS; iii) AGENAS; iv) AIFA; v) INMP; vi) Regioni e Province Autonome (relativamente ai propri assistiti); nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno e secondo le modalità individuate con Decreto del MinSal, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
 - **Disciplina dell'interconnessione:** stabilisce che il Ministero della Salute disciplina con uno o più decreti l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonimizzati, incluso il FSE e compresi quelli gestiti da Ministero della Salute; ISS; AGENAS; AIFA; INMP; Regioni e Province Autonome o da altre pubbliche amministrazioni. I decreti definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalità istituzionali di ciascuno.
 - **Oneri:** agli oneri, pari a € 28.342.068,00, si provvede a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2, del PNRR.

Il provvedimento – entrato in vigore- sarà ora trasmesso al Parlamento per la conversione in legge. Eventuali modifiche parlamentari entreranno in vigore con la pubblicazione della Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti
Ufficio Comunicazione

